

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI

E.N.P.A.F.

Progetto di modifica del sistema previdenziale

1. INTRODUZIONE

Nell'attività di possibile revisione/riforma dell'attuale sistema previdenziale ENPAF è necessario, prioritariamente, differenziare coloro che hanno come forma di previdenza di primo pilastro solo l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti e i farmacisti dipendenti, che sono chiamati a contribuire congiuntamente a INPS ed ENPAF.

Per entrambe le categorie (titolari e dipendenti) l'ipotesi di studio è quella di passare al metodo contributivo per il calcolo dell'ammontare della contribuzione dovuta ai fini previdenziali e, di conseguenza, per la quantificazione della misura della pensione dovuta.

Come è noto, l'attuale sistema dell'Enpaf, che prevede un contributo fisso "base" pari a 4.398 euro per il 2015, slegato dai redditi percepiti effettivamente dall'iscritto, finisce per influenzare anche l'adeguatezza del futuro assegno pensionistico per i singoli farmacisti.

La presenza di un contributo fisso (quindi l'assenza di un'aliquota contributiva variabile, proporzionale al reddito) non può che condurre a determinate ricadute: si immagini un farmacista (titolare ovvero dipendente di farmacia) con un reddito pari a 20.000 euro lordi annui; per lui, l'aliquota contributiva (data dalla percentuale del contributo fisso sul reddito) sarebbe pari a circa un 20%, mentre per colui che guadagna 40.000 euro, tale aliquota scenderebbe al 10%, sino ad arrivare ad un 5% per coloro che vantino un reddito che si aggiri intorno ai 90.000 euro. In questo modo, colui che guadagna di più versa, in proporzione, meno del collega che guadagna di meno.

Specularmente, se l'esercizio venisse svolto con riferimento al tasso di sostituzione (il rapporto tra la prima rata pensionistica e l'ultimo reddito percepito) con - esempio - 30 anni di contribuzione, la pensione ottenibile sarebbe pari a 8.201,7 euro (273,39 euro di rendimento X 30 anni di contribuzione). Così, per colui che percepisca 32.000 euro di reddito al tempo della pensione, il tasso di sostituzione sarà pari al 25% (8000/32000): in sintesi, la sua pensione sarà un quarto dell'ultimo reddito. Per colui, invece, che vanti un reddito pari a 80.000 euro, il tasso di sostituzione (8000/80000) sarà del 10%. Il ragionamento non cambierebbe in termini se, invece di 8.201,7 euro, la pensione presa a riferimento fosse di 10 o 12 mila euro. Questo perché se la pensione è *flat* e si modella solo in funzione degli anni di contribuzione, a parità di anni di versamento, due lavoratori con redditi finali diversi, pur avendo una pensione uguale in termini assoluti, beneficerebbero di tassi di sostituzione diversi (colui che avrà maggiori redditi avrà una pensione più bassa in proporzione di colui che guadagnava meno).

Il sistema vigente finisce per produrre i seguenti effetti: chi guadagna di più contribuisce meno in proporzione al proprio reddito; fatto, questo, che non può che riflettersi sulla sua pensione futura, poco o per nulla adeguata alle sue esigenze di vita. In più, una contribuzione in misura fissa rischia di soffocare, o comunque rendere molto complesso,

l'avvio delle attività da parte dei giovani professionisti che, pur a fronte di redditi iniziali bassi, si trovano a dover contribuire, in assenza di altra contribuzione obbligatoria, quanto i loro colleghi più anziani, percettori di redditi mediamente più elevati. Per le ragioni dette, una possibile soluzione potrebbe essere quella di introdurre un meccanismo di contribuzione proporzionale al reddito, abbinandolo a un metodo di calcolo contributivo della prestazione pensionistica.

2. LA CONTRIBUZIONE E PENSIONE DEI FARMACISTI TITOLARI D'ESERCIZIO E FIGURE ASSIMILATE

2.1 LA CONTRIBUZIONE

Il progetto di studio ipotizza il passaggio con il criterio del *pro rata* al metodo contributivo, prevedendo una contribuzione iniziale pari al 12% del reddito lordo, con un massimale contributivo di 90.000 euro. Il versamento minimo annuo, ad esclusione dei primi 3/5 anni per i nuovi iscritti giovani, potrebbe essere di 3.600 € (la misura del contributo minimo coincide con una contribuzione pari al 12% per un reddito pari a 30.000 euro).

Se si pone a confronto il meccanismo di contribuzione attuale e di calcolo delle prestazioni con il metodo contributivo (con applicazione di un'aliquota del 12% sul reddito da lavoro) si scopre che:

- la misura della contribuzione è equa e proporzionale all'ammontare dei redditi, senza sperequazione a danno dei percettori di redditi inferiori alla media;
- le prestazioni risultano maggiormente adeguate rispetto a quelle attualmente garantite dal vigente sistema, sia pure a fronte di una contribuzione soggettiva di maggiore entità.

In particolare:

- nell'allegato 1, è riportato nell'ambito del sistema contributivo e per alcuni profili reddituali (30 mila euro, 45 mila euro, 60 mila euro e 90 mila euro) il confronto tra trattamento pensionistico con contributo fisso oggi in vigore (4.398,00 euro/anno) e trattamento pensionistico corrispondente ad una aliquota del 12% annuo;
- negli allegati 2 e 2bis è riportato analogo confronto tra trattamenti pensionistici. In dettaglio, nell'allegato 2 si mostra un confronto tra la pensione che percepirà chi contribuisce, nel sistema vigente, con un importo pari a tre volte l'importo base (4.398 euro x 3 = 13.194) e cosa avverrebbe, versando lo stesso importo (13.194) con applicazione del metodo contributivo. Nell'allegato 2bis, il confronto è dato tra colui che versa tre volte il minimo, nel sistema vigente, e un soggetto con reddito pari a 90.000 euro, che contribuisce all'Ente per il 12% di tale reddito.

Si evidenzia, poi, che allo stato della normativa vigente, il contributo previdenziale è fiscalmente agevolato. Facciamo un esempio: un soggetto con un reddito di 80.000 € lordi l'anno, che versa il 12% a ENPAF (9.600€), sopporta un esborso effettivo di circa 4500 €, perché questi 9.600 € possono essere portati in deduzione fiscale (riducendo così l'ammontare dell'Irpef e delle addizionali di imposta dovute per oltre il 45%, per i redditi più elevati).

Va da sé che ogni valutazione sull'ammontare dell'aliquota contributiva (12% o altra diversa misura) dovrà tenere adeguatamente conto delle esigenze – anche prospettiche – di finanziamento dell'Ente e della sua sostenibilità di lungo termine, per evitare che la soppressione del contributo "base" possa tradursi in minori entrate per ENPAF, piuttosto che trasformarsi, auspicabilmente, in un incremento delle quote di contributi da incassare.

Il metodo contributivo consente, inoltre, di poter introdurre dei meccanismi interessanti di rivalutazione dei contributi versati dagli iscritti nei loro "zainetti" previdenziali. Se la regola generale contenuta nella legge n. 335/95 prevede che i contributi versati dagli iscritti nelle annualità precedenti (e prima dell'età pensionabile) si rivalutino in funzione della media quinquennale delle variazioni del PIL nominale, si può pensare anche ad una diversa soluzione, già percorsa da altri Enti di previdenza dei professionisti: utilizzare, alternativamente, come coefficiente di rivalutazione, il migliore dato tra la media quinquennale delle variazioni del PIL e il tasso di rendimento del patrimonio dell'Ente. Se, come si immagina, negli ultimi anni, il patrimonio dell'Ente ha reso di più della media del PIL quinquennale (andato persino in negativo per il 2013), allora le pensioni dei farmacisti potrebbero rivalutarsi di più e meglio di quanto avviene per gli iscritti all'INPS o ad altri enti che considerano solo la media del prodotto interno lordo.

2.2 LE PRESTAZIONI

La pensione di vecchiaia sarà ottenibile a 68 anni di età, più l'aspettativa di vita, con un minimo di 30 anni di contributi.

3. IL MECCANISMO DI FINANZIAMENTO DELLO 0,90% DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO LEGGE N. 187/1977, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 395/1977

Il finanziamento dell'Ente è garantito anche per il tramite del contributo oggettivo dello 0,90% ai sensi e per gli effetti della Legge n. 395/1977.

Quanto a tale forma di finanziamento, non pare revocabile in dubbio che tale posta sia ancora importante per l'equilibrio dell'Ente, anche se non come nel passato. Di più, proprio l'importanza di tale posta e il gettito che ne deriva, dovrebbero indurre a cautela nello stimolare l'intervento del legislatore. Tale scelta va, infatti, ben ponderata, in quanto, una volta che intervenga una nuova legge a regolare – direttamente o indirettamente – la vita dell'Ente, il rischio è che il legislatore non si fermi al ritocco degli aspetti di interesse, bensì possa incidere proprio sul meccanismo di finanziamento dello 0,90%, magari sopprimendolo o reindirizzandolo altrove per esigenze contingenti di finanza pubblica.

4. CONTRIBUZIONE E PENSIONE DEI FARMACISTI DIPENDENTI O CHE VERSINO IN STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

Per i farmacisti dipendenti, esiste un doppio obbligo di contribuzione al sistema previdenziale di primo pilastro. Questi sono chiamati a versare obbligatoriamente sia ad INPS che ad ENPAF (con le possibili agevolazioni in termini di riduzione contributiva).

Tenuto conto che l'inscindibilità tra iscrizione all'albo ed iscrizione alla Cassa riguarda tutte le professioni sanitarie, appare poco plausibile che il Parlamento possa intervenire su tale materia. Appare invece plausibile un possibile ripensamento delle attuali disposizioni regolamentari dell'Ente che, per i neo iscritti, a decorrere dal 2004, consentono il versamento della contribuzione di solidarietà, senza avere alcun ritorno in termini di prestazioni pensionistiche. Una possibile soluzione, finalizzata anche per questi ultimi a superare l'attuale regime contributivo di solidarietà, potrebbe essere quella di prevedere un'aliquota contributiva legata al reddito, con un minimo dell'1% e sempre con applicazione del metodo di calcolo contributivo. Attraverso tale soluzione, verrebbe nuovamente garantita anche a tutti i farmacisti dipendenti, compresi quelli che hanno optato per la solidarietà, una terza tutela oltre alla pensione pubblica e a quella complementare. Rimane da valutare la possibilità, anche in tale fattispecie, di prevedere una contribuzione minima, ovviamente di gran lunga inferiore a quella prevista per coloro che hanno solo la previdenza dell'Enpaf.

Per i disoccupati, al di là delle oggettive difficoltà sul piano normativo per estendere ulteriormente il periodo di disoccupazione con l'estensione anche dei benefici di riduzione contributiva, si potrebbe prevedere una contribuzione pari all'1% del reddito (che consisterà ragionevolmente nelle misure di ammortizzazione sociale o di assistenza di cui beneficiano) o, in ipotesi di assenza totale di reddito, in un importo forfettario che – a differenza del passato – varrà a fini pensionistici sia in termini di requisiti di accesso che di misura della prestazione ottenibile e che è ipotizzabile nella misura del 3% dell'ammontare contributivo minimo, ossia pari a 108 euro.

In particolare:

- nell'allegato 3 è riportato il trattamento pensionistico di tipo contributivo, riferito ai profili reddituali 25 mila euro e 60 mila euro, con versamento dell'1% annuo di contribuzione.

Alla posizione contributiva dei disoccupati privi di reddito utile (108 euro) sarà assimilata la condizione:

- dei pensionati non esercenti attività lavorativa e, dunque, privi di reddito al di fuori di quello pensionistico non imponibile ai fini previdenziali;
- degli iscritti specializzandi privi di borsa di studio e di altro reddito lavorativo;
- degli iscritti con borsa di studio connessa esclusivamente al merito.

Si prevede inoltre un'aliquota di prelievo, pari al 6% del reddito, per i casi di:

- Pensionati che producono reddito non soggetto ad altro prelievo contributivo;
- Iscritti, inclusi i titolari di borsa di studio da cui deriva un reddito assimilato a lavoro dipendente, per i primi cinque anni di iscrizione.

* * *

Una volta condivise le modifiche al sistema previdenziale, occorrerà prevedere anche una revisione delle prestazioni assistenziali, tenuto conto che esiste tra i due sistemi un legame inscindibile.

ALLEGATO 1

IPOTESI:

ETA' ALL'INGRESSO: 30 ANNI

ETA' PENSIONAMENTO: 68 anni

ANNI CONTRIBUZIONE: 38 ANNI

INFLAZIONE: 0,0%. i.e.: valori a prezzi costanti 2015

		<u>PENSIONE CONTRIBUTIVA</u>					
CONTRIBUTO ANNUO 12%	REDDITO	PIL 0,5%		PIL 1,0%		PIL 1,5%	
	ANNUO	euro	RAPPORTO SOSTITUZIONE %	euro	RAPPORTO SOSTITUZIONE %	euro	RAPPORTO SOSTITUZIONE %
3600	30000	9083,97	30,28%	10001,89	33,34%	11039,49	36,80%
5400	45000	13625,96	30,28%	15002,83	33,34%	16559,23	36,80%
7200	60000	18167,94	30,28%	20003,77	33,34%	22078,97	36,80%
10800	90000	27251,92	30,28%	30005,66	33,34%	33118,46	36,80%

REDDITO	<u>PENSIONE ENPAF VIGENTE</u>	
	euro	RAPPORTO SOSTITUZIONE %
ANNUO		
30000	10388,82	34,63%
45000	10388,82	23,09%
60000	10388,82	17,31%
90000	10388,82	11,54%

ALLEGATO 2

IPOTESI:

ETA' ALL'INGRESSO: 30 ANNI

ETA' PENSIONAMENTO: 68 anni

ANNI CONTRIBUZIONE: 38 ANNI

REDDITO € 90.000;

INFLAZIONE: 0,0%. i.e.: valori a prezzi costanti 2015

CONTRIBUTO PENSIONE CONTRIBUTIVA: 3 VOLTE CONTRIBUTO MINIMO

PENSIONE ENPAF CALCOLATA SECONDO REGOLAMENTO VIGENTE

PIL	SISTEMA PENSIONISTICO	PENSIONE euro	RAPPORTO SOSTITUZIONE %
==	ENPAF VIGENTE	33759,96	37,51%
0,5%	CONTRIBUTIVO	29593,56	32,88%
1,0%	CONTRIBUTIVO	32583,92	36,20%
1,5%	CONTRIBUTIVO	35964,20	39,96%

ALLEGATO 2bis

IPOTESI:

ETA' ALL'INGRESSO: 30 ANNI

ETA' PENSIONAMENTO: 68 anni

ANNI CONTRIBUZIONE: 38 ANNI

REDDITO € 90.000;

INFLAZIONE: 0,0%. i.e.: valori a prezzi costanti 2015

CONTRIBUTO PENSIONE CONTRIBUTIVA: 12%

PENSIONE ENPAF CALCOLATA SECONDO REGOLAMENTO VIGENTE

<u>CONTRIBUTO</u>		<u>ANNUO</u>	<u>13194</u>
PIL	SISTEMA PENSIONISTICO	PENSIONE euro	RAPPORTO SOSTITUZIONE %
==	ENPAF VIGENTE: contributo annuo euro 13194	33759,96	37,51%
0,5%	CONTRIBUTIVO: contributo annuo euro 10800	27251,92	30,28%
1,0%	CONTRIBUTIVO: contributo annuo euro 10800	30005,66	33,34%
1,5%	CONTRIBUTIVO: Contributo annuo euro 10800	33118,46	36,80%

ALLEGATO 3

IPOTESI:

ETA' ALL'INGRESSO: 30 ANNI

ETA' PENSIONAMENTO: 68 ANNI

ANNI CONTRIBUZIONE: 38 ANNI

REDDITO € 25.000

INFLAZIONE: 0,0%

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ANNUA 1% (INVECE ENPAF VIGENTE CON RIDUZIONE DELL'85% DEL CONTRIBUTO)

PIL	SISTEMA PENSIONISTICO	PENSIONE euro	RAPPORTO SOSTITUZIONE %
==	ENPAF VIGENTE: contributo annuo euro 659,70	1558,32	6,23%
0,5%	CONTRIBUTIVO: contributo annuo euro 250,00	630,83	2,52%
1,0%	CONTRIBUTIVO: contributo annuo euro 250,00	694,58	2,78%
1,5%	CONTRIBUTIVO: contributo annuo euro 250,00	766,63	3,07%

ALLEGATO 4

IPOTESI:

ETA' ALL'INGRESSO: 30 ANNI

ETA' PENSIONAMENTO: 68 ANNI

ANNI CONTRIBUZIONE: 38 ANNI

REDDITO € 60.000

INFLAZIONE: 0,0%

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ANNUA 1% (INVECE ENPAF VIGENTE CON RIDUZIONE DELL'85% DEL CONTRIBUTO)

PIL	SISTEMA PENSIONISTICO	PENSIONE euro	RAPPORTO SOSTITUZIONE %
==	ENPAF VIGENTE: contributo annuo euro 659,70	1558,32	2,60%
0,5%	CONTRIBUTIVO: contributo annuo euro 600,00	1514,00	2,52%
1,0%	CONTRIBUTIVO: contributo annuo euro 600,00	1666,98	2,78%
1,5%	CONTRIBUTIVO: contributo annuo euro 600,00	1839,91	3,07%